



COMUNE DI CIMBERGO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **STRAORDINARIA** in prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali al 31.12.2022 (ai sensi art.20 del d.lgs. 175/2016)

L'anno duemila**VENTITRE**, addì **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE (14.12.2023)** alle ore **VENTI**, minuti **TRENTA (20:30)**, nella sala consiliare presso il Municipio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione **straordinaria**, Seduta pubblica, di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Polonioli	Giov Battista	Sindaco	SI	=
Zanotti	Dario	Consigliere	=	SI
Polonioli	Gian Andrea	Consigliere	SI	=
Ricaldi	Pier Danilo	Consigliere	SI	=
Polonioli	Giuseppe	Consigliere	SI	=
Polonioli	Luca	Consigliere	SI	=
De Marie	Michela	Consigliere	=	SI
Polonioli	Lucia	Consigliere	SI	=
Boselli	Gian Luigi	Consigliere	=	SI
Fioletti	Fabrizio Guglielmo	Consigliere	=	SI
Chiari	Claudio	Consigliere	=	SI
TOTALI			6	5

Partecipano, senza diritto di voto

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Polonioli	Gian Bettino	Assessore esterno	SI	=
Pezzotti	Dario	Consigliere Aggiunto	=	SI

Assiste l'adunanza il Segretario DOTT. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POLONIOLI Giov Battista, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali al 31.12.2022 (ai sensi art.20 del d.lgs. 175/2016)

Il Sindaco illustra il contenuto del punto all'ordine del giorno, dando atto delle motivazioni di carattere normativo che impongono all'Ente di provvedere alla periodica ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente in organismi di diritto pubblico e/o privato, provvedendo a disporre l'eventuale alienazione di quelle non strettamente funzionali al perseguimento di finalità istituzionali. Passa quindi in rassegna le ridotte partecipazioni, peraltro di minimo peso societario, detenute dall'Ente, tutte riferite a società di diritto privato in controllo pubblico aventi ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici d'interesse generale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*;

ESAMINATO il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Decreto correttivo*);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la*

realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili” (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall’art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare entro il 31 Dicembre 2023 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 31.12.2022 individuando quelle che devono essere eventualmente alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall’art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c’è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4 del TUSP;
 - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità con i criteri sopra indicati;

RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15.12.2022 ad oggetto: “Approvazione piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali (ai sensi art.20 del D.Lgs.175/2016)” con la quale, ai sensi del D.LGS 175/2016 sono stata dettagliatamente analizzate le società partecipate al 31.12.2021 rilevando la non necessità di procedere alla razionalizzazione delle stesse;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata così come risultante dalle schede allegate relativamente alle società partecipate direttamente ed in specifico:

- Servizi Idrici Valle Camonica partecipata al 0,37% dall’ente, che esercita il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua e gestione delle reti fognarie;
- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025 % dall’ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata così come risultante dalle schede allegate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, esistono le condizioni per il loro mantenimento;

VISTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dell'Ente;

TUTTO ciò premesso;

CON voti favorevoli n. 6, astenuti e contrari nessuno su n. 6 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare le schede di rilevazione allegate alla presente;
2. di prendere atto che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016);
3. di prendere atto che le società partecipate dal Comune al 31.12.2022 risultano essere le seguenti:
 - Servizi Idrici Valle Camonica partecipata al 0,37% dall'ente, che esercita il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua e gestione delle reti fognarie;
 - Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,0025 % dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale;come risulta dalle rispettive schede allegate:
 - o A) Società Servizi Idrici Valle Camonica - Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)
 - o B) Società Servizi Idrici Valle Camonica - schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 1, TUSP)
 - o C) Società Valle Camonica Servizi - Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)
 - o D) Società Valle Camonica Servizi - schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (Art. 20, c. 1, TUSP)
 - o E) scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014)
4. di prendere atto delle società partecipate indirettamente dal Comune al 31.12.2022 così come risultano dal prospetto allegato alla presente;
5. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
7. di comunicare copia della presente deliberazione alla competente sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti tramite modalità telematica;
8. di dare atto del parere espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 e 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199;
10. di dichiarare infine, con voti favorevoli n. 6, astenuti e contrari nessuno, su n. 6 consiglieri presenti e votanti in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.



Il Responsabile del Servizio



Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente

f.to Polonioli Giov Battista

Il Consigliere Anziano

f.to Polonioli Gian Andrea

Il Segretario Comunale

f.to dott. Matteo Tonsi



ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo del Comune il** 24 GEN. 2024
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.cimbergo.bs.it in
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed
art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 24 GEN. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Matteo Tonsi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL)
